

# **Concessione a Cablecom Digital Cinema**

## **(Concessione Cablecom Digital Cinema)**

del 26 giugno 2002

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

vista la legge federale del 21 giugno 1991<sup>1</sup> sulla radiotelevisione (LRTV),  
in applicazione dell'ordinanza del 6 ottobre 1997<sup>2</sup> sulla radiotelevisione (ORTV);  
*rilascia* a Cablecom GmbH, Neumühlestrasse 42, 8406 Winterthur,  
la concessione seguente:

### **Sezione 1: In generale**

#### **Art. 1** Concessionario e oggetto della concessione

<sup>1</sup> Conformemente alle disposizioni della LRTV e dell'ORTV, Cablecom GmbH è autorizzata a diffondere in Svizzera un'offerta televisiva digitale.

<sup>2</sup> Salvo disposizione contraria della presente concessione, le indicazioni fornite nella domanda e nei documenti complementari sono determinanti e vincolanti per l'estensione, il contenuto, il genere d'offerta, l'organizzazione e il finanziamento.

#### **Art. 2** Obiettivi

Nel quadro del mandato, Cablecom GmbH deve:

- a. contribuire all'intrattenimento dei telespettatori;
- b. contribuire alla promozione dell'industria cinematografica svizzera;
- c. tener conto, per quanto possibile, delle produzioni europee.

### **Sezione 2: Offerta**

#### **Art. 3** Quadro dell'offerta

<sup>1</sup> Cablecom GmbH propone un'offerta di programmi televisivi su abbonamento, diffusa in modo digitale e codificato.

<sup>2</sup> L'offerta occupa al massimo il 10 per cento della capacità di diffusione riservata ai programmi televisivi nelle reti via cavo del concessionario o di quelle di cui ha il controllo.

<sup>1</sup> RS 784.40

<sup>2</sup> RS 784.401

<sup>3</sup> Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) può aumentare la capacità di cui al capoverso 2 se non vi è da temere alcun pregiudizio per le emittenti esistenti o future. In questo caso, consulta preliminarmente la Commissione della concorrenza.

<sup>4</sup> Il DATEC può imporre restrizioni in relazione all'organo responsabile o all'estensione dell'offerta se le possibilità commerciali delle società controllate da svizzeri in Francia dovessero essere limitate nel corrispettivo mercato francese (reciprocità).

#### **Art. 4**           Contenuto

<sup>1</sup> L'offerta, proposta sotto la denominazione Cablecom Digital Cinema, comprende principalmente lungometraggi, ma anche documentari, servizi sportivi e su altri avvenimenti pubblici nonché trasmissioni generali d'intrattenimento.

<sup>2</sup> Il programma tiene conto in modo appropriato delle produzioni svizzere o delle produzioni realizzate in Svizzera su richiesta.

<sup>3</sup> La maggior parte dei lungometraggi deve, per quanto possibile, essere di origine europea.

<sup>4</sup> È fatta salva la verifica della denominazione del programma da parte di altre autorità.

#### **Art. 5**           Promozione dell'industria cinematografica

<sup>1</sup> Cablecom GmbH impiega almeno il quattro per cento delle entrate lorde derivanti dalla sua attività di emittenza per l'acquisto, la produzione o la coproduzione di film o di altre opere culturali audiovisive di origine svizzera.

<sup>2</sup> Se, entro tre mesi dalla chiusura dell'anno d'esercizio, i mezzi finanziari di cui al capoverso 1 non sono stati spesi o destinati in modo vincolante a un progetto, l'UFCOM determina, dopo aver consultato l'Ufficio federale della cultura (UFC), la somma che Cablecom GmbH deve versare a titolo di tassa sostitutiva a favore della promozione dell'industria cinematografica svizzera.

<sup>3</sup> La tassa sostitutiva ammonta al massimo al quattro per cento delle entrate lorde derivanti dall'attività di emittenza ed è versata su un conto stabilito dall'UFC. Quest'ultimo definisce l'utilizzo della somma.

#### **Art. 6**           Protezione della gioventù

Cablecom GmbH deve adottare le misure adeguate per evitare che i bambini e i giovani siano confrontati a trasmissioni che mettano in pericolo il loro sviluppo corporeo, psichico, morale o sociale.

#### **Art. 7**           Contratti d'esclusiva

Sono vietati gli accordi e le pratiche commerciali che escludono la diffusione di film e la trasmissione di avvenimenti sportivi da parte di SRG SSR idée suisse.

### **Sezione 3: Aspetti tecnici**

#### **Art. 8** Diffusione

<sup>1</sup> L'offerta televisiva su abbonamento è diffusa via cavo. Sono fatti salvi gli accordi necessari conclusi con altri esercenti di reti via cavo.

<sup>2</sup> Il Dipartimento approva i mezzi di diffusione in un allegato alla concessione. Ogni modifica va sottoposta preventivamente al Dipartimento.

#### **Art. 9** Set top Box

<sup>1</sup> Cablecom GmbH garantisce alle altre emittenti l'accesso ai suoi apparecchi di conversione e di decodificazione (set top box) a condizioni appropriate, non discriminatorie e identiche per tutti.

<sup>2</sup> Il contratto relativo all'offerta televisiva su abbonamento non deve dipendere dall'acquisto o l'affitto di un set top box di Cablecom GmbH.

<sup>3</sup> Gli apparecchi devono essere dotati di interfacce aperte che garantiscano l'accesso a terzi e permettano a questi ultimi di gestire i loro servizi.

<sup>4</sup> Le interfacce devono corrispondere allo stato della tecnica, in particolare alle norme europee armonizzate.

<sup>5</sup> Il Dipartimento può precisare ulteriormente, nell'allegato alla concessione, i criteri di cui al capoverso 1 ed esigere la pubblicazione delle specifiche tecniche.

### **Sezione 4: Sorveglianza**

#### **Art. 10**

<sup>1</sup> In un rapporto annuale separato, Cablecom GmbH fornisce informazioni sulle sue attività di emittenza conformemente alla presente concessione. Presenta tale rapporto all'UFCOM per il 30 aprile di ogni anno.

<sup>2</sup> Il rapporto annuale fornisce informazioni su:

- a. le attività di emittenza di Cablecom GmbH e dei suoi organi;
- b. le attività dell'organo di mediazione;
- c. i ricavi di Cablecom GmbH dalle sue attività di emittenza;
- d. le spese per l'acquisto, la produzione e la coproduzione di film svizzeri;
- e. la collaborazione con l'industria cinematografica svizzera;
- f. l'offerta di versioni linguistiche diverse;
- g. la partecipazione in altre società svizzere e straniere attive nel settore televisivo e la collaborazione con queste ultime;
- h. lo stato e l'evoluzione della diffusione del programma.

## **Sezione 5: Modifica e obbligo d'esercizio**

### **Art. 11** Modifica

Cablecom GmbH non ha diritto a un'indennità in caso di modifiche della concessione necessarie per adattare la legislazione svizzera al diritto internazionale.

### **Art. 12** Obbligo d'esercizio

Dipartimento può emanare delle condizioni oppure limitare, sospendere, revocare o ritirare la concessione se:

- a. l'esercizio non è iniziato entro 12 mesi dal rilascio della concessione;
- b. l'esercizio è stato interrotto senza l'autorizzazione del Dipartimento.

## **Sezione 6: Disposizioni finali**

### **Art. 13**

La presente concessione entra in vigore il 1° agosto 2002 con effetto sino al 31 luglio 2012. Non vi è un diritto precostituito al suo rinnovo.

26 giugno 2002

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz